

ORIGINALE

COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

N. 17

Del 28/09/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **2020**, addì **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze .

Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All' appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CONTINI Daniela	Presidente	X	
GIACOLETTO Davide	Consigliere	X	
RIVA ROVEDA Roberto	Vice Sindaco	X	
ABAGIAN Anahid	Consigliere	X	
CHIUMINATTO Daniele	Consigliere	X	
GIOVANDO Giacomo Antonio	Consigliere	X	
GIROTTI Paolo	Consigliere	X	
PETRACCHI Fabrizio	Consigliere	X	
ROVETTO Ilenia	Consigliere		X
SANTIN Sergio	Consigliere		X
SCIACERO Domenico	Consigliere	X	
Totale		9	2

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr.ssa MANCINO Antimina.

Il Sindaco Presidente CONTINI Daniela , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.). - ESAME ED APPROVAZIONE.

Deliberazione n. 17 del 28/09/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO CHE il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO CHE con la Legge 13/07/2020 n.77 di conversione del D.L. 34/2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato differito al 30/09/2020;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;

- l'art.138 del D.L. 19/05/2020 n.34 ha abrogato il comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 uniformando i termini di approvazione dei regolamenti tributari al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi al 30/09/2020;

PREMESSO:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...", e dall'altro che: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...".

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

VISTI:

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., il quale dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' [articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ...";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...";

DATO ATTO CHE il D.L. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") convertito con L. 77/2020, ha apportato:

- la proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ultimo per la trasmissione al MEF delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali;
- differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del MEF, delle delibere e dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;

ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;

VISTO l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale, il revisore suggerisce alcune modifiche al regolamento in parola;

RITENUTO di non modificare lo stesso regolamento per le previsioni già contenute nella normativa ma di eliminare, come suggerito, il comma 5 dell'art. 8 ed introdurre, invece, un articolo 25 con il seguente oggetto "Differimento dei termini per i versamenti";

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON VOTI UNANIMI espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il nuovo “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 25 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
- 4) di stabilire che, per divenire efficaci, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ferma restando la proroga di tale termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l'anno 2020 dal D.L. 34/2020 (cd. «*Decreto Rilancio*») convertito con la L. 77/2020;
- 5) di prendere atto che, con l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti;

Successivamente con VOTI UNANIMI espressi nei termini di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to CONTINI Daniela

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 251 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23-ott-2020 al 07-nov-2020 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Cintano , li 23-ott-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Cintano, 23-ott-2020

Il Segretario Comunale
Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.cintano.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^a Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Cintano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to: CONTINI Daniela
---	--

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: CONTINI Daniela
---	---

PARERE TECNICO FAVOREVOLE